

REGOLAMENTO *PRO TEMPORE*
PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA
DEGLI ESAMI CURRICULARI

Art. 1

Gli esami orali di profitto possono svolgersi a distanza, con modalità che comunque assicurino:

- a) la natura pubblica delle sedute;
- b) l'identificazione dei candidati;
- c) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;
- d) la percezione diretta, visiva e uditiva dello Studente.

Art. 2

Entro il giorno precedente lo svolgimento del colloquio d'esame, la Segreteria invia per posta elettronica al Docente responsabile i singoli verbali precompilati per ciascun Studente iscritto;

Art. 3

Il Docente nella postazione telematica prescelta:

- a) utilizza la piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Sede o altra piattaforma funzionale ai requisiti di legittimità previsti;
- b) predispone modalità operative adeguate per lo svolgimento dell'esame nella propria postazione informatica.

Art. 4

Gli Studenti che si sono iscritti all'esame sono tenuti a:

- a) accertarsi dell'operatività della propria postazione informatica (attraverso personal computer o tablet o smartphone) per il corretto svolgimento dell'esame;
- c) rendersi disponibili per lo svolgimento dell'esame secondo quanto comunicato dalla Segreteria in base alle date e agli orari stabiliti dal Docente;

Art. 5

All'inizio dell'esame il Docente è tenuto a verificare l'identità dello Studente, attraverso un documento di identità e/o la tessera universitaria o libretto universitario.

Art. 6

Durante l'esame gli Studenti sono tenuti a:

- a) collocarsi a una distanza dalla telecamera per consentire ai Docenti una visione a mezzo busto;
- b) non utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente richiesto o consentito dal docente;
- c) evitare la compresenza ravvicinata di altre persone, che possano in alcun modo influire o turbare il regolare svolgimento dell'esame;
- d) seguire le indicazioni del Docente per assicurare il regolare svolgimento dell'esame.

Art. 7

Nel caso in cui lo studente violasse una o più disposizioni di cui agli Artt. 5 e 6, il Docente avrà facoltà di dichiarare invalido l'esame.

Art. 8

Concluso l'esame, il Docente assegna il voto e lo comunica al Candidato, il quale dichiara la propria accettazione.

Art. 9

Concluso l'esame, il Docente compila il verbale d'esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria.

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA
DELLE PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI**

Art. 1

I membri della Commissione d'esame si collegano alla piattaforma scelta, utilizzando l'apposito link comunicato dalla Segreteria.

Art. 2

Il Presidente della Commissione apre il collegamento al laureando, verificandone l'identità mediante l'esibizione a video del documento di riconoscimento e/o della tessera universitaria ed invitandolo a seguire le norme stabilite.

Art. 3

Durante l'esame, lo Studente potrà presentare slides o video, inviando preventivamente via mail tutto il materiale in Segreteria almeno il giorno lavorativo prima dell'esame;

Art. 4

Al termine dell'esame, il collegamento viene momentaneamente sospeso per consentire alla Commissione di consultarsi e di determinare il voto.

Art. 6

Una volta che la Commissione avrà deliberato il voto, il Presidente della Commissione riattiva il collegamento audio e proclama il titolo accademico del Candidato secondo la consueta formula. Quindi il Candidato dichiara pubblicamente la propria accettazione del voto.

Art. 7

Il Presidente della Commissione compila il verbale d'esame e provvede ad inviarlo alla Segreteria, la quale raccoglie per via telematica la sottoscrizione del verbale da parte dei Membri della Commissione.